

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999 N. 152 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 258

Alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e alle relative ordinanze-ingiunzioni delle medesime di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n. 689, provvede il Legale Rappresentante tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 11 della Legge 24.11.1981 n. 689 di seguito illustrati.

Determinazioni della sanzione

La sanzione amministrativa pecuniaria (SAP) è calcolata con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Importo della sanzione} = G * VA * VP * IM$$

Dove:

- G = è il coefficiente di gravità
- VA = è il coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato
- VP = è il coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato
- IM = è l'importo minimo per la specifica violazione prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.

Per gli insediamenti con volume di scarico fino a 2000 mc., la prima violazione in un triennio è sanzionata con l'applicazione dell'importo minimo.

Colui che con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo, ai sensi del comma 1, articolo 8, della legge 24.11.1981, n. 689.

A) Determinazioni del Coefficiente di Gravità (G):

- 1) Nel caso di violazione di cui al comma 1, art. 54, D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, *Superamento dei limiti fissati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e dal Regolamento*, il coefficiente G è così determinato:

$$G = n(n-1)/10 + 1 * Lg_{\text{C}} \quad \text{con } n = \sum x_i / I_i$$

Dove x_i = valore dell'i-esimo parametro fuori limite ed I_i = limite corrispondente per il parametro i-esimo.

C = numero di classe dell'insediamento, legato al volume scaricato e desunto dall'ultimo ruolo di tariffazione.

- 2) Nel caso di violazione di cui al comma 3, art. 54 D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni. *Rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico*, il coefficiente G è così determinato:

2.1) Mancanza o inidoneità o inaccessibilità del pozzetto di ispezione: **G = 5;**

2.2) Mancata manutenzione del pozzetto di ispezione: **G = 1;**

2.3) Mancata comunicazione di variazioni relative alla rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa dello scarico: **G = 3;**

2.4) Mancata comunicazione di variazioni relative alla titolarità dell'insediamento: **G = 2;**

2.5) Assenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, campionamenti e sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali: **G = 3;**

2.6) Accertata modificazione delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico durante le operazioni di controllo: **G = 5;**

2.7) Ostacolo alle operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento: **G = 3;**

- 2.8) Mancata installazione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G = 3**;
- 2.9) Mancata manutenzione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G = 2**;
- 2.10) Omessa denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G = 3**;
- 2.11) Ritardata denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G = 1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G = 2** per ritardi superiori;
- 2.12) Omessa denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G = 3**;
- 2.13) Ritardata denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G = 1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G = 2** per ritardi superiori;
- 2.14) Inosservanza di prescrizioni tecniche inerenti la gestione degli impianti di pretrattamento delle acque reflue industriali: **G = 3**;
- 2.15) Altre violazioni: il coefficiente di gravità è determinato fino ad un massimo di **5**.

B) Determinazioni del coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato (VA)

Nel caso che il responsabile ponga in essere attività volte ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione si applica un coefficiente da 1 a 0,1.

Nel caso che il responsabile ponga in essere attività che accentuino le conseguenze della violazione si applica un coefficiente da 1 a 3.

C) Determinazioni del coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato (VP)

Nel caso che nei confronti del responsabile non sia stata applicata alcuna sanzione nel triennio precedente si applica il coefficiente 0,9.

Nel caso in cui nel triennio precedente siano state comminate sanzioni, il coefficiente è determinato con l'applicazione della formula:

$$2^{(n-1)}$$

dove n = al numero delle sanzioni comminate.